

# REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2007, N. 34 (BUR n. 3 del 15/01/2008)

**Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

\_\_\_\_\_ STRALCIO \_\_\_\_\_

Art. 25

*(Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)*

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 21bis *(Affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata)*

1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di cui al comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 20.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell'affidamento.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti e le modalità di affidamento, in relazione all'oggetto e alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.».

2. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta trasmissione.».